

**Dispositivo**

- 1) *Le cause T-178/10, T-263/10 e T-265/10 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 161 del 19.6.2010.

**Sentenza del Tribunale 21 giugno 2012 — Spagna/Commissione**

(Cause riunite T-264/10 e T-266/10) (<sup>1</sup>)

[«Programma operativo del Fondo di coesione e del FESR gestito dalla Spagna (Programma operativo FSE Lotta contro la discriminazione 2007-2013) — Domanda di pagamento intermedio — Decisione di sospendere il termine di pagamento a causa di una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006»]

(2012/C 227/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e B. Conte, agenti)

**Oggetto**

Ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione del 10 maggio (T-264/10) e dell'11 maggio 2010 (T-266/10), con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna

**Dispositivo**

- 1) *Le cause T-264/10 e T-266/10 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Le decisioni della Commissione europea del 10 e dell'11 maggio 2010, con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna, sono annullate.*
- 3) *La domanda volta ad ottenere il riconoscimento della fondatezza della domanda di pagamento di interessi di mora è respinta.*

4) *Non vi è luogo a statuire sul capo delle conclusioni volto ad ottenere che il Tribunale disponga una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 64 del suo regolamento di procedura.*

5) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 221 del 14.8.2010.

**Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2012 — Kraft Foods Schweiz/UAMI — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)**

(Causa T-357/10) (<sup>1</sup>)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CORONA — Marchi nazionali denominativi anteriori KARUNA e KARŪNA — Impedimenti relativi alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 227/27)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Zug, Svizzera) (rappresentanti: P. Péters e T. de Haan, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Compañía Nacional de Chocolates, SA (Medellín, Colombia) (rappresentante: avv. I. Temiño Cenicerós)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 giugno 2010 (procedimento R 696/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kraft Foods Schweiz Holding GmbH e la Compañía Nacional de Chocolates, SA.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Kraft Foods Schweiz Holding GmbH è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 288 del 23.10.2010.